

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25.1.1977, n. 2 - Disciplina  
dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti e  
Appalti

LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25.1.1977, n. 2 - Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti e Appalti".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La L.R. 25.1.1977, n. 2, disciplinante i servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti, Appalti, è modificata ed integrata dagli articoli seguenti.

Art. 2

Il III comma dell'art. 4 è così modificato:

"All'ordinazione delle spese provvede l'Assessorato all'Economato con ordinativi:

- a firma del Coordinatore dell'Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dall'Assessore, fino a L. 1.000.000;
- a firma del Coordinatore del Settore e col visto dell'Assessore, fino a L. 2.000.000.

Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede nei termini indicati nel successivo art. 25".

Art. 3

Il II comma dell'art. 6 è così modificato:

"Per le forniture di particolare importanza e/o di speciale carattere tecnico-merceologico e ove sia richiesta da particolare necessità, l'Assessore al ramo può affidare il collaudo, nei limiti di spesa e con le procedure previste dalla presente legge, agli Istituti universitari ovvero ai Laboratori Chimici provinciali o ancora, ove ciò non sia possibile, a liberi professionisti".

Art. 4

Il III comma dell'art. 12 è sostituito dai seguenti:

"Con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, possono essere costituiti presso gli Uffici centrali e presso gli Uffici periferici, con sede in Bari, le "Sezio

ni Economato e Cassa". Sono preposti dipendenti responsabili di livello funzionale non inferiore al VI, i quali sono nominati "Economi-Cassieri".

Per gli Uffici aventi sede negli stessi capoluoghi di Provincia, possono essere istituite altresì unità operative denominate "Sezioni Economato e Cassa provinciali della Regione Puglia" ed i cui responsabili assumono la qualifica di "Economi-Cassieri provinciali".

Dopo il IV comma dello stesso art. 12 sono inseriti i seguenti comma:

"Ugualmente, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un "Cassiere centrale supplente", di un "Economo-Cassiere supplente" e di un "Economo-Cassiere provinciale supplente" che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

La nomina sia dei titolari che dei supplenti avverrà su proposta dell'Assessore al ramo".

#### Art. 5

Dopo l'art. 12 è inserito il seguente art. 12/bis:  
"Le Sezioni Economato e Cassa dipendono funzionalmente dal Settore Provveditorato Economato Contratti e Appalti.

Ai Servizi Economato e Cassa provinciali l'Assessorato può affidare di volta in volta funzioni istruttorie di pratiche in materia di competenza degli Uffici del Settore".

#### Art. 6

##### FONDO CASSA PER IL CASSIERE CENTRALE

L'art. 13 è soppresso e sostituito dal seguente:

"All'inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere Centrale per provvedere al pagamento:

- a) delle spese per la manutenzione e l'esercizio degli automezzi, delle relative tasse di circolazione, nonché della tassa di rinnovo delle patenti di guida dei conducenti;
- b) delle spese di acquisto, manutenzione, trasporto e riparazioni di mobili, arredi, quadri, macchine e locali d'ufficio;
- c) delle spese postali e telegrafiche, di carta e valori bollati, di svincoli ferroviari e trasporto di materiale, di abbonamento a giornali e riviste, di acquisto dei libri e pubblicazioni;
- d) delle altre spese per servizi di forniture varie attinenti al funzionamento degli Uffici della Giunta regionale e dei servizi da essi dipendenti, ordinate dall'Ufficio Provveditorato Economato a norma del precedente art. 2;
- e) delle spese di rappresentanza della Giunta regionale;
- f) delle indennità di rimborso spese e di viaggio per missioni effettuate da amministratori regionali e personale dipendente, debitamente autorizzato;
- g) dei gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio e indennità di missione spettanti a componenti Commissioni regionali consultive, Comitato e Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali;

h) delle altre spese approvate dalla Giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere centrale, anche in eccedenza ai limiti previsti dalla presente legge.

Il Cassiere centrale effettua il pagamento delle spese surriferite e delle altre inerenti alle attribuzioni dell'Ufficio Provveditorato Economato, se regolarmente ordinate nei termini di cui al precedente art. 4, nel limite massimo di L. 1.000.000 previa di retta autorizzazione su appositi mandati firmati dal Coordinatore del Settore.

L'acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sarà effettuato con provvedimento dell'Assessore previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore alla Cultura e dall'Assessore al Provveditorato Economato.

I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione e sottoposti all'esame di approvazione della Giunta regionale. L'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere Centrale e autorizzazione alla Ragioneria a provvedere alla immediata ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria anticipazione. Il provvisorio discarico delle somme anticipate e la ricostituzione del fondo a titolo di provvisoria anticipazione diverranno definitivi ad esecutività del provvedimento di cui sopra".

#### Art. 7

L'art. 14 è soppresso e sostituito dal seguente:

#### FONDO CASSA PER GLI ECONOMI-CASSIERI

Il Cassiere Centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, e mette, su autorizzazione del Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall'Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi-Cassieri per provvedere esclusivamente al pagamento di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente art. 13, "nonchè delle altre spese autorizzate con specifici provvedimenti della Giunta regionale anche in eccedenza ai limiti previsti dal presente articolo".

I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorchè sia stata fatta preventiva richiesta di anticipazione di fondi, all'ordinazione diretta di spese, nel limite massimo di L. 300.000 ed entro tale limite disporre il relativo pagamento previa apposizione sulle relative fatture delle dichiarazioni di congruità dei prezzi.

Per le esigenze di forniture e prestazioni di servizi degli uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori o responsabili possono farne specifiche richieste direttamente alla "Sezione Economato e Cassa Provinciale".

L'Economo-Cassiere provinciale ordina le spese nel limite massimo di L. 500.000 per singola spesa e ne esegue il pagamento attestando sulle fatture la congruità dei prezzi.

Per le spese eccedenti il predetto limite, il Servizio Economato e Cassa provinciale trasmette le richieste al Settore Centrale nei limiti e con le modalità di cui al precedente art. 4.

"I pagamenti effettuati dagli Economi Cassieri sono vistati per la legittimità delle spese dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato Economato, se delegato.

I rendiconti degli Economi Cassieri devono essere prodotti allo Ufficio Provveditorato Economato a scadenza trimestrale, ancorchè la anticipazione non sia esaurita in tempo più breve.

Il Cassiere Centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione-rimborso ai sensi dell'art. 13, anche i rendiconti degli Economi Cassieri.

#### Art. 8

All'art. 17, III comma, vanno sostituite le parole "Assessore al ramo" con quelle:  
"Coordinatore del Settore Provveditorato-Economato Contratti Appalti".

#### Art. 9

Al primo comma dell'art. 18 la frase "Il Cassiere Centrale e degli Economi Cassieri sono, ecc." è sostituita dalla seguente:  
"il Cassiere Centrale e gli Economi-Cassieri sono, ecc."

Allo stesso art. 18 è aggiunto il seguente III comma:

"Il Cassiere Centrale, l'Economo Cassiere Provinciale e gli Economi Cassieri devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti dal furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti sino ad un valore massimo di L. 5.000.000; nonchè a titolo personale quali portavalori".

#### Art. 10

Il primo comma dell'art. 19 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Il Cassiere Centrale dovrà predisporre alla fine di ogni bimestre la situazione di cassa che sarà verificata ed il relativo verbale sottoscritto dai Coordinatori dei Settori Ragioneria e Provveditorato Economato.

Questi ultimi possono congiuntamente in qualsiasi momento effettuare verifiche improvvise alla Cassa Centrale".

Il V comma è soppresso.

Al VI comma le parole "Il Coordinatore dell'Ufficio Economato o un suo delegato" sono sostituite con quelle "Il Coordinatore del Settore o un suo delegato".

Art. 11

Dopo l'art. 12 è inserito il seguente art. 12 bis:

"I Servizi Economato Cassa e Magazzini istituiti in ogni capoluogo di provincia in esecuzione della legge 2/1977 e gli Autoparchi provinciali previsti dal Regolamento regionale 1/1978 costituiscono unica unità operativa, a livello provinciale, dell'Ufficio Provveditorato Economato.

La responsabilità dell'unità operativa è affidata all'Economo Cassiere provinciale.

Il responsabile del Centro Educativo Climatico di Gallipoli (ex Colonia G.I.) ed il responsabile della delegazione romana della Regione Puglia esercitano, per le rispettive strutture, le stesse funzioni degli Economi Cassieri provinciali."

Art. 12

L'art. 25 è soppresso e sostituito dal presente:

MODALITA' DI APPALTO

"Fatta salva la disciplina prevista per le opere pubbliche o di pubblico interesse, dalla L.R. n. 37 del 12.8.1978, l'appalto dei lavori, forniture e servizi viene effettuato mediante i seguenti sistemi:

- a) trattativa privata;
- b) licitazione privata;
- c) appalto-concorso.

Si procede a trattativa privata, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 41 del R.D. 23.5.1924, n. 827, nei casi in cui la spesa non superi l'importo complessivo di L. 30.000.000.

All'ordinazione delle spese provvede l'Assessore preposto ai Contratti e Appalti, generalmente previa gara ufficiosa richiedendo a non meno di dieci ditte iscritte o all'eventuale minor numero di ditte iscritte all'Albo regionale offerte che devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito.

In mancanza di iscrizione all'Albo regionale da almeno sei mesi di ditte interessate all'invito, l'Assessore invita le ditte indicate dall'Ufficio Contratti e Appalti scelte in numero congruo tra quelle operanti nella Regione.

Le offerte sono esaminate dall'Assessore alla presenza di due testimoni e dell'Ufficiale Rogante che redige apposito verbale.

Per le spese eccedenti il limite di cui al secondo comma spetta alla Giunta regionale di deliberare preventivamente nella forma di appalto da esperire.

Presiede alla gara l'Assessore preposto al Settore Provveditorato Contratti e Appalti o un suo delegato, assistito dall'Ufficiale Rogante ed alla presenza di due testimoni".

Art. 13

Il I comma dell'art. 26 è soppresso e così sostituito:

"L'incarico di Ufficiale Rogante è affidato, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, a funzionario non inferiore al VII livello in servizio all'Ufficio

Contratti Appalti. Con lo stesso Decreto viene nominato altro funzionario regionale, anch'egli di livello non inferiore al VII, che sostituisce l'Ufficiale Rogante in caso di assenza o impedimento.

Art. 14

L'art. 27 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Il Coordinatore dell'Ufficio Contratti Appalti è personalmente impegnato perchè si provveda alla tempestiva stipulazione dei contratti e alla loro esecuzione, nonché a segnalare all'Assessore in tempo utile le relative scadenze.

In particolare per quanto concerne i contratti di locazione, la decorrenza della locazione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di consegna dei locali.

Il contratto definitivo di locazione con allegato il verbale di consegna, se richiesto, ed i successivi atti aggiuntivi vanno ratificati dalla Giunta regionale con atto di mera rilevanza interna, in esecuzione di precedenti provvedimenti amministrativi".

Art. 15

L'art. 28 è soppresso e sostituito dal seguente:

"I verbali di aggiudicazione, aventi forza di contratti, mentre sono immediatamente eseguibili per l'aggiudicatario, lo saranno invece per l'Amministrazione regionale dopo la ratifica da parte della Giunta regionale.

Detta condizione dovrà essere espressamente indicata negli avvisi d'asta, lettere di invito, verbali di aggiudicazione e nei contratti.

I verbali di aggiudicazione aventi forza di contratto, i contratti, le convenzioni, e qualsiasi altro atto avente valore contrattuale, costituiscono titolo giuridico valido in base al quale il Settore Ragioneria è tenuto a provvedere al pagamento di eventuali obbligazioni conseguenti ai rapporti contrattuali, anche nelle more dell'assolvimento della imposta di registro, purchè iscritti a repertorio a cura dell'Ufficiale Rogante, eccezion fatta nel caso in cui sia richiesta la ratifica da parte della Giunta regionale; in tal caso il pagamento avverrà ad esecutività del relativo provvedimento".

Art. 16

L'art. 29 è soppresso e sostituito dal seguente:

"(Cauzioni provvisorie e spese contrattuali).

Spetta all'Ufficio Contratti Appalti la gestione delle cauzioni provvisorie e delle spese contrattuali a carico di terzi su direttive dell'Assessore.

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

7.

Le cauzioni provvisorie vanno rimborsate alle Ditte non aggiudicatarie su tempestiva disposizione dell'Ufficiale Rogante.

I versamenti ed i pagamenti sul fondo delle spese contrattuali a carico di terzi sono eseguiti tramite il Cassiere centrale ad esclusiva richiesta dell'Ufficiale Rogante. Questi avrà cura, eseguite le formalità ed ogni altro adempimento, di ordinare la chiusura del conto, inviando al depositante la distinta delle spese sostenute.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Capozza)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

8.

E' estratto del verbale della seduta del 22 dicembre 1981  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Capozza)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)